

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2412 del 25/05/2020
Oggetto	Dlgs 152/2006 e s.m.i. LR 21/04 e s.m.i. Ditta Herambiente Spa, in Comune di Ferrara. Autorizzazione integrata ambientale PG 91987 del 30/10/2007, per l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi, in via C. Diana, 44, località Cassana, Ferrara. Presa d'atto della disposizione regionale in ottemperanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 43/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2487 del 25/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Dlgs 152/2006 e s.m.i. – LR 21/04 e s.m.i. Ditta Herambiente Spa, in Comune di Ferrara. Autorizzazione integrata ambientale PG 91987 del 30/10/2007, per l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti non pericolosi, in via C. Diana, 44, località Cassana, Ferrara.

Presa d'atto della disposizione regionale in ottemperanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 43/2020

LA DIRIGENTE

Visti:

la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale Ambientale PG 91987 del 30/10/2007 così come modificato dagli atti P.G. 21832 del 11/03/2008, P.G. 56004 del 23/06/2008, P.G. 46418 del 04/06/2009, P.G. 90698 del 16/11/2009, P.G. 57240 del 02/07/2010, P.G. 84386 del 18/10/2010, P.G. 97501 del 01/12/2010, P.G. 100069 del 11/12/2010, P.G. 49174 del 13/06/2011, P.G. 54155 del 03/07/2012, PG 100993 del 21/12/2012, n. 8122 del 09/07/2013, n. 1594 del 24/03/2015, n. 3721 del 18/06/2015 e n. 4772 del 21/12/2015;

Considerata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - Emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale E-R del 20 marzo 2020, N. 43 ad oggetto " Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del d.Lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", dove richiama al suo interno il susseguirsi dei dispositivi ministeriali, del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che specifici decreti regionali;

Sottolineato quanto già rilevato nella stessa Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale E-R del 20 marzo 2020, N. 43, in particolare che:

vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;

che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/3/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;

Preso quindi atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2020, N. 43 ad oggetto " Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del d.Lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", che detta anche specifiche disposizioni in materia di gestione e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, prevedendo in particolare quanto segue:

"7. che i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere prioritariamente inviati direttamente a

termovalorizzazione, senza alcun trattamento preliminare e che laddove sia possibile senza comportare irragionevoli modificazioni dell'organizzazione del servizio, i rifiuti indirizzati ad impianti di discarica dal vigente PRGR possano essere inviati agli impianti di termovalorizzazione secondo i flussi riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto; qualora permanga il conferimento in discarica lo stesso dovrà essere preceduto dal necessario trattamento svolto con tutte le modalità più idonee ad assicurare la salute degli operatori

8. alla struttura regionale competente per materia di monitorare al fine di disporre l'eventuale adeguamento del funzionamento degli impianti di termovalorizzazione, in relazione anche al tempo di durata della dichiarazione dello stato di emergenza che potrebbe comportare grosse difficoltà di smaltimento

(...)

13. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data del 23/3/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti”;

Dato atto che la sopra richiamata A.I.A. prevede, in particolare nella sezione D.2.8, lettera g (dell'aggiornamento dell'Allegato Tecnico alla modifica di AIA n. 7442 del 21/12/2015):

“g. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 25 comma 4° del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27, il gestore è tenuto ad assicurare la assoluta priorità di accesso all'impianto succitato ai rifiuti urbani prodotti nell'ambito unico regionale fino al pieno soddisfacimento del fabbisogno indicato nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. Il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi dovrà avvenire in via complementare e minoritaria, nel pieno e vincolante rispetto del “principio di prossimità” così come previsto dall'art. 182 bis, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle norme generali che disciplinano la materia, fino al limite massimo complessivo già autorizzato di **130.000 t/anno**. Ad integrazione di tale quantità massima annua e fino al quantitativo massimo di **142.000 t/anno**, il gestore potrà, altresì, ricevere rifiuti urbani di provenienza extraregionale, unicamente in forza di apposita e documentata richiesta in tal senso da parte delle competenti Autorità. “

Vista la comunicazione a firma dell'Ing Paolo Ferrecchi, Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, del 07.05.2020 ed assunta al PG/2020/345263 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20 marzo 2020 "Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Richiesta di adeguamento del funzionamento degli impianti di termovalorizzazione ubicati nei Comuni di Forlì e Ferrara”;

Dato atto che la comunicazione di cui sopra, premettendo che il punto 8 del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 20 marzo 2020 consente alla Struttura regionale competente di disporre la richiesta fattispecie in base all'eventuale incremento dei rifiuti urbani trattati negli impianti di termovalorizzazione a seguito della situazione emergenziale in corso e delle ulteriori disposizioni in esso contenute, “*accorda un incremento complessivo dei quantitativi annui di trattamento, da ripartire tra i due impianti di termovalorizzazione di Ferrara (FE) e Forlì (FC) tenendo in considerazione le capacità nominali di trattamento e le specifiche caratteristiche tecniche di ciascuno, pari a 17.000 tonnellate*”;

Vista la nota pervenuta in data 21.05.2020 ed assunta al PG/2020/74088 con la quale HERAmbiente S.p.A invia la comunicazione di cui al punto precedente e comunica, **ai fini della presa d'atto**, la quota integrativa rispetto ai quantitativi annualmente autorizzati per il termovalorizzatore di Ferrara disposta la Regione Emilia-Romagna pari a 2.000 t/a (per giungere ad un limite di trattamento massimo per l'anno 2020 pari a 132.000 tonnellate), precisando che resta ferma la somma delle quantità incrementali

trattate presso i due termovalorizzatori di Forlì e Ferrara, che non eccederà la quota di 17.000 t/a;

Appurato che HERAmbiente, con nota del 21/05/2020 acquisita al PG/2020/74050, ha comunicato al SAC di Forlì analoghe considerazioni fissando, come quota integrativa rispetto ai quantitativi annualmente autorizzati nel termovalorizzatore Ferrara, una quantità pari a 15.000 t/a;

Dato atto pertanto che l'incremento relativo al termovalorizzatore di Ferrara, sommato all'incremento del termovalorizzatore di Forlì, è pari a 17.000 tonnellate, quota accordata dalla Regione Emilia Romagna come sopra specificato;

Ritenuto opportuno prendere atto di quanto sopra comunicato, in osservanza di quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna suddivisa per range tra Ferrara e Forlì;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2018-70 del 19/07/2018 e s.m.i. recante *“Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Approvazione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015 ed invio alla Giunta Regionale.”*

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)”*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-102 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli, con decorrenza dal 14.10.2019;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 882/2019 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Gabriella incarico di Funzione autorizzazioni complesse ed Energia di Ferrara e la responsabilità del presente procedimento con decorrenza 01/11/2019;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento alla presente presa d'atto;

DISPONE

1. **di prendere atto** della disposizione del Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, allegata al presente atto e, conseguentemente, della comunicazione di HERAmbiente S.p.A. acquisita al PG/2020/74088 del 21.05.2020, allegata alla presente atto;
2. **di dare atto** conseguentemente che la prescrizione del paragrafo D2.8, lettera g, dell'Allegato Tecnico alla modifica di AIA n. 7442 del 21/12/2015, risulta modificata nella parte di determinazione dei quantitativi annui, stabilendo, per il solo anno 2020, una quantità aggiuntiva di rifiuti pari a 2.000 tonnellate, per raggiungere il limite massimo di rifiuti da sottoporre all'operazione R1 pari a 132.000 tonnellate, così come disposto dalla Regione Emilia-Romagna in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente Regionale n. 43/2020;
3. **di disporre** che il Gestore, entro il 10 gennaio 2021, dovrà comunicare alla scrivente Agenzia il resoconto delle precise quantità destinate ai termovalorizzatori di Ferrara e Forlì;
4. **di precisare** che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
5. **di considerare** l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 43/2020, la comunicazione del Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna e il presente provvedimento che modifica temporaneamente le disposizioni di AIA parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con PG 91987 del

30/10/2007 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

6. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. **di fare salvi i diritti di terzi:**
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. **di inviare copia** della presente autorizzazione ad HERAmbiente SpA, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Ferrara e al Comune di Ferrara.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - Area Centro
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.